

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

LINEE OPERATIVE PREVISTE DALLA SEZIONE SETTIMA CIVILE DEL TRIBUNALE DI TORINO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DELEGATE ALLE GOP PER I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Il Presidente della Settima Sezione civile;

all'esito dell'interlocuzione avvenuta con il COA in merito al sistema di convocazione delle parti innanzi ai GOP all'uopo delegati, finalizzato a effettuare un tentativo di conciliazione in via preliminare rispetto alla celebrazione dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., con riferimento ai fascicoli (per cui trova applicazione il Rito Cartabia), in cui le domande di parte consentano una prognosi di "conciliabilità";

letta la nota del COA di data 1° aprile 2025;

OSSERVA

Il sistema in questione, finalizzato a promuovere in via anticipata e concordata la definizione delle controversie in materia di famiglia, trova la propria base giuridica primaria nella normativa europea (cfr. art. 25 Reg. UE 2019/1111, secondo cui "*quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento*"), e risulta altresì coerente con lo spirito della Riforma Cartabia, che - nella misura in cui, in via esemplificativa, espressamente prevede l'obbligo del giudice del tentare la conciliazione tra le parti alla prima udienza con possibilità di formulare già in quella sede una motivata "proposta conciliativa" della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c., nonché di indicare alle parti sin nel decreto di fissazione d'udienza ex art. 473bis.14 c.p.c. la possibilità di avvalersi alla mediazione familiare - esprime un netto **favor** per la conciliazione in via anticipata delle controversie in materia di famiglia.

La convocazione delle parti innanzi ai GOP, in servizio presso la Sezione e all'uopo delegati, operatori professionali qualificati, in via immediatamente successiva alla costituzione del convenuto e in via anticipata rispetto alla celebrazione della prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., oltre al vantaggio di agevolare la definizione concordata della controversia, ha quale ulteriore beneficio quello di consentire una anticipazione del momento in cui le parti entrano tra loro in contatto, innanzi a una figura terza, rispetto al momento in cui è fissata la prima udienza di comparizione innanzi al Giudice Relatore.

Tenuto conto delle criticità sollevate dal COA in occasione degli incontri dedicati alla questione, la Sezione ha condiviso l'opportunità - per quei procedimenti che verranno d'ora in poi fissati e che, alla luce delle domande formulate dalle parti, appaiono meritevoli del tentativo preliminare di conciliazione - di prevedere termini per la notifica

del ricorso introduttivo e per la costituzione del convenuto che consentano una maggiore anticipazione temporale della convocazione delle parti innanzi al GOP delegato rispetto alla prima udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., nell'esercizio del generale potere di *governance* del giudice previsto dall'art. 175 c.p.c. (ferme le tempistiche finora adottate per quei procedimenti in cui sia già stato eventualmente emesso decreto di fissazione).

Si ha inoltre cura di dare indicazioni ai GOP in merito alle modalità di verbalizzazione dell'incontro con le parti.

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue.

Premesso che la delega al GOP è oggetto di esclusiva valutazione da parte del Giudice delegato, la *ratio* del sistema è da ravvisarsi nell'opportunità che viene offerta alle parti per una definizione conciliativa idonea a risolvere in modo stabile e tendenzialmente definitivo il conflitto familiare.

Pertanto, trattandosi giustappunto di una "opportunità", la partecipazione all'udienza davanti al GOP è da ritenere del tutto facoltativa, talché la mancata comparizione, al pari dell'esito eventualmente negativo del tentativo di conciliazione, non implica decadenze né sanzioni processuali di altro genere, né sospensione o differimento della decorrenza dei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

Sono delegabili al GOP tutti i procedimenti che contengono domande rispetto alle quali – nel momento di fissazione dell'udienza da parte del Giudice – è formulabile una prognosi di "conciliabilità" con esclusione, in ogni caso, dei procedimenti:

- che presentano problematiche relative ai minori cui consegua una presa in carico da parte di Servizi sociali e/o Psicologia/NPI
- che vertono su fattispecie qualificabili ai sensi degli artt. 473 bis. 40 e ss. c.p.c..

Il modello di decreto di fissazione dell'udienza è allegato al presente documento.

Il calendario delle udienze dinanzi alle GOP è quello condiviso in Sezione sul quale le GOP indicano – con almeno 6-8 mesi di anticipo – le date in cui terranno udienza.

Ciascun GOP si impegna a dare la disponibilità per almeno 3 giornate al mese, ciascuna delle quali preveda almeno 4 udienze.

La convocazione delle parti innanzi alle GOP avviene in via immediatamente successiva alla costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 473 *bis* 16 c.p.c. e in via anticipata rispetto alla data di decorrenza del primo termine per il deposito delle memorie ex art. 473 *bis* 17 c.p.c.

Al termine dell'udienza, ciascun GOP selezionerà nel calendario condiviso la voce corrispondente all'esito dell'udienza delegata.

Ciascuna GOP delegata celebra l'udienza nella propria stanza.

La GOP procederà alla **verbalizzazione esclusivamente se l'accordo (anche parziale) viene raggiunto, e solo sui punti concordati**; in alternativa, si darà unicamente atto del non riuscito accordo e null'altro.

Nel caso di accordo totale, il GOP provvederà a fissare il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte dinanzi al Giudice relatore, contenenti la rinuncia a comparire e le conclusioni definitive delle parti in formato editabile.

Nel caso mancato accordo, accordo parziale o mancata comparizione delle parti, il GOP – nel medesimo verbale – rinvierà la causa all'udienza, già fissata con il decreto di fissazione, dinanzi al Giudice relatore.

Il GOP non potrà concedere rinvii che modifichino i termini già indicati nel decreto di fissazione.

Si comunichi:

ai Magistrati e ai GOP della Sezione

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

al sig. Presidente del Tribunale

al Procuratore aggiunto gruppo "fasce deboli" dott. Cesare Parodi.

Torino, 9 aprile 2025

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Alberto Tetamo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Tetamo', written over the printed name.

Fascicolo n° \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$

Causa iscritta a ruolo il \$\$data_iscrizione_ruolo\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE – FAMIGLIA

Il Giudice Relatore

Visto il ricorso tra le parti:

\$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$ \$\$nome_parte_attrice\$\$ l'Avv.
\$\$avvocato_parte_attrice\$\$;

contro

\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$ \$\$nome_controparte\$\$;

Visti gli artt. 473 bis.47 e segg. c.p.c.;

Visto l'art. 473 bis.14 c.p.c.;

Vista la designazione del Presidente;

Ritenuto opportuno, in caso di costituzione di parte resistente e prima dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in questa sede fissata, convocare le parti per effettuare un tentativo preliminare di conciliazione, con facoltà per il Giudice delegato di suggerire alle parti elementi per una composizione condivisa della lite;

ritenuto opportuno delegare il Giudice onorario per il tentativo di conciliazione, con inoltro degli atti a questo Giudice all'esito dell'udienza;

INVITA

le parti a comparire personalmente in data alle ore in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, scala C, III piano,

stanza n. 31220 innanzi al G.O.P. delegato dr.ssa L. M. Rivello;

stanza n. 31114 innanzi al GOP delegato dr. ssa B. Ferrero;

stanza n. 31120 innanzi al G.O.P. delegato dr.ssa M. Formichi,

mandando al GOP di suggerire alle parti una soluzione conciliativa della controversia;

Visto il carico del ruolo e considerata la disponibilità del proprio calendario di udienze;

FISSA udienza il giorno **\$\$data_prossima_udienza_proposta\$\$**, alle ore **\$\$ora_prossima_udienza_proposta\$\$**, per la convocazione delle parti avanti a sé in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, **aula 8, scala A, piano terra, ingresso 3, oppure aula 86, ingresso 24, (adiacente scala F), 1° piano;**

ASSEGNA al convenuto termine fino a 60 giorni prima dell'udienza del per il deposito di memoria difensiva, informandolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la

parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

INFORMA le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare; l'elenco dei mediatori formato ex art 12 bis e ss disp att. cpc è consultabile cliccando il seguente collegamento ipertestuale <https://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/62237>;

INFORMA le parti altresì che il primo incontro in mediazione familiare è gratuito e può avvenire anche con la presenza degli avvocati (NO PER VIOLENZE);

AVVERTE il ricorrente che la notifica del ricorso e del decreto deve essere perfezionata almeno novanta giorni liberi prima dell'udienza del

AVVERTE le parti che, ex art. 473 bis.48 c.p.c., in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, devono depositare la seguente documentazione, ex art. 473 bis. 12, terzo comma, c.p.c.:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

AVVERTE che, ex art. 473 bis.12, ultimo comma, c.p.c. nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

AVVERTE le parti che la partecipazione all'udienza davanti al GOP è facoltativa e, al pari dell'esito eventualmente negativo del tentativo di conciliazione, non implica decadenze né sanzioni processuali di altro genere né sospensione o differimento della decorrenza dei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

AVVERTE le parti che in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione innanzi al GOP delegato, le medesime potranno chiedere la revoca della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. già fissata col presente decreto, e l'assegnazione di un termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le conclusioni congiunte;

AVVERTE che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, restano fermi i termini ex art. 473 bis.17 c.p.c. nonché l'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. già fissata innanzi al Giudice Relatore.

Torino, \$\$data_decisione\$\$

Il Giudice Relatore